

I

Nella legge 4 aprile 1912 N°305

- a) Le disposizioni di cui all'art.1 giusta punto 5° dell'art.3 vanno applicate "ai contratti vitalizi in genere".
- b) Le disposizioni di cui all'art.4 I° comma, vanno modificate nel senso che " sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione e sulla durata della vita umana conclusi entro i nuovi confini del Regno in frode della legge"
- c) L'art.4 ultimo comma va modificato nel senso che per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati dopo la pubblicazione del presente Decreto con società associazioni compagnie, imprese e privati, che hanno la loro sede fuori dei nuovi confini del Regno non può essere esercitata alcuna azione entro detti confini.
- d) L'art.15 punto 8 va modificato nel senso che: "le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità saranno impiegati in sovvenzione agli impiegati ed operai dello Stato delle Provincie e dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di Commercio, degli Istituti di emissione contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalla legge"
- e) L'art.16 va modificato nel senso che "gli utili dello Istituto Nazionale di Associazione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile dall'imposta industriale o da quella sui redditi o profitti.

I contratti fra l'Istituto Nazionale di Associazione e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale di subrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro regolata dall'allegato L. del D.R. 24 Novembre 1919 N°2163"

- f) L'art.18 3° comma va modificato nel senso che "in caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge per la inosservanza del segreto d'ufficio.
- g) L'art.29 I° comma va modificato nel senso che" le compagnie e le imprese che nel giorno della pubblicazione del presente decreto esercitano legalmente nei territori di giurisdizione dei Commissari Generali Civili della Venezia Giulia e Trentina le assicurazioni sulla durata della vita umana, sono senz'altro autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal giorno successivo a quello su indicato.

II

Nel Regolamento approvato con il D.R. 5 Agosto 1912 N°939

- a) L'art.14 va modificato nel senso che alle parole "imposta di ricchezza mobile" vanno aggiunte quelle od altra equivalente"
- b) L'art.16 va modificato nel senso che il II comma suonerà "sulla stessa denuncia sarà predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della leggi vigenti nelle nuove Province, e la tassa sarà direttamente versata in Tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denuncia salvo rivalsa verso sovvenuti:
- c) La domanda prevista dall'art.43 del Reg. per cessione del portafoglio sarà da presentarsi entro il termine di 60 giorni dal giorno della pubblicazione di questo decreto.
- La cessione deve essere fatta per tutti i contratti in vigore in detta giorno, che sarà da sostituirsi a quello del 31 Dicembre 1911 indicato nel regolamento.

III

Ove si parla dell'Ufficio Registro " si sostituirà a questo l'Ufficio di commisurazione delle tasse o l'ufficio imposte e quale "Registro s'intende"rà quello destinato alla registrazione degli atti pubblici e privati denunciati per la commisurazione delle tasse gradualì (art.35 seg. del Regol.)

IV

Le pene pecuniarie esigibili ai sensi della legge 4 Aprile 1912 N.305 saranno inflitte e riscosse fino a che non sieno applicate le leggi in questa richiamate (Codice di Procedura penale per il Regno e legge sulle tasse di registro) secondo le norme delle P.I. 9 Febbraio 1850 N.50 B.L.I.pgf.79 e seguenti.

V

Tutti i termini che giusta legge 4 Aprile 1912 N.305 art.21,22,27 regolamento relativo decorrono per gli assicuratori o gli assicurati dalla entrata in vigore della detta legge e del suo regolamento decorreranno dal giorno della pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

- 3) Il territorio di giurisdizione dei Commissari Generali Civili della Venezia Giulia e Tridentina sarà considerato alla stessa stregua di quello entro i vecchi confini del Regno per quanto riguarda la competenza del Ministero delle Finanze e dell'Industria e Commercio e Lavoro nei casi in cui saranno da applicarsi le disposizioni di cui ad 1 e 2, questi ministeri eserciteranno la loro funzione a mezzo dei Commissari Generali Civili col tramite dell'Ufficio Centrale delle Nuove Provincie.
- 4) Le disposizioni del pgf. 16 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre

1916 N.278 e l'Ord. Imp. 15 Settembre 280 sono abrogate;

5) La riscossione delle tasse già commisurate in forza delle disposizioni abrogate sarà da effettuarsi su gli ordini di pagamento saranno già stati intimati.

Se V.E. acconsentirà a questi provvedimenti presenterò a S.E. il Presidente del Consiglio corrispondente schema di Decreto.

IL CAPO DELL'UFFICIO GENERALE
per le nuove Province



